

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 settembre 2016


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE	
LEGGE REGIONALE 24 maggio 2016, n. 4.	
Modificazioni alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni (Legge regionale di contabilità). (16R00295) . . .	<i>Pag.</i> 1
LEGGE REGIONALE 24 maggio 2016, n. 5.	
Rinuncia a parte o all'intero importo dell'indennità consiliare spettante ai Consiglieri regionali, a partire dalla XV Legislatura. (16R00296) <i>Pag.</i> 1	
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)	
LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 2016, n. 6.	
Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018. (16R00212)	<i>Pag.</i> 2
LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 2016, n. 7.	
Modifiche alla legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, «Ordinamento dell'apprendistato». (16R00213)	<i>Pag.</i> 4
LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 2016, n. 8.	
Norme in materia di tutela fitosanitaria. (16R00214)	<i>Pag.</i> 7
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 marzo 2016, n. 046/Pres.	
Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPR. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (16R00209)	<i>Pag.</i> 9
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2016, n. 050/Pres.	
Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres. (16R00271)	<i>Pag.</i> 11




LEGGE REGIONALE 11 marzo 2016, n. 3.

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda. (16R00270) *Pag.* 12

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2016, n. 16.

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015. (16R00246) *Pag.* 27



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2016, n. 4.

Modificazioni alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 «Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione» e successive modificazioni (Legge regionale di contabilità).

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 25 maggio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 12 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 «Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione» e successive modificazioni (legge regionale di contabilità)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale di contabilità, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono in ogni modo rispettate le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di contabilizzazione delle operazioni previste da questo articolo.».

Art. 2.

Abrogazione dell'art. 36 della legge regionale di contabilità

1. L'art. 36 della legge regionale di contabilità è abrogato.

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale di contabilità

1. L'art. 39 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (*Indebitamento*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 con riferimento alla disciplina sull'indebitamento trovano applicazione le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011, oltre alle altre disposizioni statali vigenti.».

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 39-quinquies della legge regionale di contabilità

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 39-quinquies della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente: «Il rendiconto consolidato previsto dall'art. 11, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011 è approvato dalla Giunta regionale ed è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva contestualmente al rendiconto.».

2. Il comma 2 dell'art. 39-quinquies della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente:

«2. Il bilancio consolidato previsto dall'art. 11-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 è approvato dalla Giunta regionale ed è trasmesso al Consiglio regionale, che lo approva con propria deliberazione.».

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Questa legge si applica a partire dal 1° gennaio 2016.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 maggio 2016

ROSSI

16R00295

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2016, n. 5.

Rinuncia a parte o all'intero importo dell'indennità consiliare spettante ai Consiglieri regionali, a partire dalla XV Legislatura.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 25 maggio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rinuncia a parte o all'intero importo dell'indennità consiliare

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 «Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige», è aggiunto il seguente:



«2-bis. Il Consigliere regionale ha facoltà di rinunciare a una parte o all'intero importo dell'indennità consiliare mensile lorda di cui al comma 1. Tale rinuncia comporta la riduzione della base imponibile contributiva, sia ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria che ai fini del contributo mensile obbligatorio per il Fondo di solidarietà e deve essere formalizzata con nota scritta da inviare alla Presidenza del Consiglio regionale. Nel caso in cui venga anche dichiarata una volontà di rinuncia retroattiva, tale retroattività è limitata all'anno solare in cui viene presentata la richiesta e il Consigliere restituisce la differenza fra quanto già erogato nell'anno solare di riferimento e quanto derivante dagli effetti della sua rinuncia, solo per quanto riguarda la misura dell'indennità.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 maggio 2016

ROSSI

16R00296

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 2016, n. 6.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018.

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16/I-II del 19 aprile 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2016 - competenza	
Titolo - Tipologia	Importo
2-101	+400.000,00
4-500	+12.783.477,26

Anno 2016 - cassa	
Titolo - Tipologia	Importo
1-103	+1.483.378.819,25

Anno 2017 - competenza	
Titolo - Tipologia	Importo
4-500	+4.988.904,55

Anno 2018 - competenza	
Titolo - Tipologia	Importo
4-500	+4.073.000,00

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione delle spese

1. Allo stato di previsione delle spese di cui all'art. 2 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2016 - competenza	
Missione - programma - titolo	Importo
1-1-1	+605.000,00
1-1-2	-605.000,00
1-3-2	+1.500.000,00
1-4-1	-450.000,00
1-4-2	+450.000,00
1-6-2	+11.283.477,26
1-8-1	-8.058.020,41
1-8-2	+978.651,51
1-10-1	-20.230.000,00
1-11-1	+11.500.000,00
4-2-1	-11.278.600,00
4-4-1	-58.820.000,00
4-4-2	+58.820.000,00
5-2-1	-35.400,00
5-2-2	-392.000,00
6-1-2	-2.325.000,00
8-2-1	-2.030.000,00



8-2-2	+2.086.000,00
8-2-3	+144.000,00
9-1-1	-882.204,00
9-1-2	-22.084.446,00
9-2-1	-230.000,00
9-2-2	-370.500,00
9-5-1	+280.500,00
9-5-2	+620.000,00
11-1-1	+882.204,00
11-1-2	+21.884.446,00
12-8-1	-14.640,00
12-8-2	+14.640,00
13-1-1	+8.730.000,00
16-1-1	+1.480.000,00
16-1-2	-1.180.000,00
18-1-1	-100.000,00
18-1-2	+2.625.000,00
19-1-1	-240.000,00
19-1-2	+21.000,00
20-1-1	+18.604.368,90

Anno 2016 - cassa	
Missione - programma - titolo	Importo
18-1-2	+1.483.378.819,25

Anno 2017 - competenza	
Missione - programma - titolo	Importo
1-2-1	-60.000,00
1-6-2	+4.988.904,55
1-8-1	-7.684.129,04
1-8-2	+7.420.952,59
1-10-1	-250.000,00
4-4-1	-61.720.000,00
4-4-2	+61.720.000,00
5-2-1	-86.000,00
5-2-2	-339.000,00
6-1-2	-2.300.000,00
8-2-1	+200.000,00
9-1-1	-882.204,00
9-1-2	-21.465.046,00
9-2-1	-300.000,00
9-5-1	+300.000,00

9-5-2	+200.000,00
11-1-1	+882.204,00
11-1-2	+21.265.046,00
13-1-1	+250.000,00
16-1-1	+180.000,00
16-1-2	-180.000,00
18-1-1	-100.000,00
18-1-2	+2.625.000,00
20-1-1	+323.176,45

Anno 2018 - competenza	
Missione - programma - titolo	Importo
1-2-1	-60.000,00
1-6-2	+4.073.000,00
1-8-1	-9.318.423,20
1-8-2	+9.318.423,20
1-10-1	-20.000,00
4-4-1	-63.520.000,00
4-4-2	+63.520.000,00
5-2-1	-86.000,00
5-2-2	-339.000,00
6-1-2	-3.300.000,00
8-2-1	+200.000,00
9-1-1	-882.204,00
9-1-2	-20.812.046,00
9-2-1	-300.000,00
9-5-1	+300.000,00
9-5-2	+200.000,00
11-1-1	+882.204,00
11-1-2	+20.612.046,00
13-1-1	+20.000,00
13-5-2	-3.337.819,88
16-1-1	+180.000,00
16-1-2	-180.000,00
18-1-1	-100.000,00
18-1-2	+3.625.000,00
20-1-1	+3.397.819,88

Art. 3.

Allegato

1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A).



Art. 4.

Termine per l'approvazione del rendiconto dell'anno 2015 dei Comuni e delle Comunità comprensoriali

1. Per il solo esercizio finanziario 2015 il termine per l'approvazione del rendiconto di cui all'art. 3, comma 8, della legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17, «Ordinamento finanziario e contabile dei Comuni e delle Comunità comprensoriali», è prorogato al 30 giugno 2016.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

KOMPATSCHER

(Omissis).

16R00212

LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 2016, n. 7.

Modifiche alla legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, «Ordinamento dell'apprendistato».

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16/I-II del 19 aprile 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, «Ordinamento dell'apprendistato», è così sostituito:

«1. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale nonché il diploma di istruzione secondaria superiore;

b) apprendistato professionalizzante;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.».

Art. 2.

1. L'art. 3 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:

«Art. 3 (*Comunicazione del rapporto di apprendistato*). — 1. In caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nonché per il diploma di istruzione secondaria superiore di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e in caso di apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo di cui all'art. 20, il datore/la datrice di lavoro trasmette alla Provincia autonoma di Bolzano, denominata di seguito Provincia, insieme alla comunicazione di assunzione con contratto di apprendistato, anche i dati relativi al rapporto di apprendistato necessari ai fini dell'iscrizione dell'apprendista alla scuola professionale. La Giunta provinciale stabilisce quali dati debbano essere trasmessi.».

Art. 3.

1. Il titolo del capo II della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12 è così sostituito:

«Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale nonché il diploma di istruzione secondaria superiore».

Art. 4.

1. L'art. 5 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:

«Art. 5 (*Obiettivi, durata ed età*). — 1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale permette di conseguire, in tre anni, la qualifica professionale o in quattro anni, il diploma professionale.


2. Con i giovani che hanno acquisito la qualifica in un'attività professionale oggetto di apprendistato di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), può essere stipulato un ulteriore contratto di apprendistato della durata di un anno finalizzato all'acquisizione del diploma professionale.

3. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore a due anni, con i giovani che frequentano il corso di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che si conclude con l'esame di Stato.

4. Con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nonché per il diploma di istruzione secondaria superiore possono essere assunti i giovani che hanno compiuto i quindici anni di età e fino al compimento dei venticinque.

5. Il contratto di apprendistato può essere prorogato al massimo per un anno, nel caso in cui, al termine dei percorsi formativi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma professionale o il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori.

6. Gli articoli da 6 a 17 di questo capo trovano applicazione solo nel caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a).».



Art. 5.

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:

«3. L'ordinamento formativo è considerato piano formativo individuale e protocollo tra istituzione formativa e datore/datrice di lavoro ai sensi delle disposizioni statali.»

Art. 6.

1. All'art. 8, comma 3, lettera c), della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, dopo la parola: «interaziendale» sono aggiunte le seguenti parole: «ai sensi dell'art. 15».

2. Dopo il comma 3, dell'art. 8, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Gli standard di cui al comma 3 sono considerati requisiti del datore/della datrice di lavoro ai sensi delle disposizioni statali ai fini della stipula dei contratti di apprendistato. Con la comunicazione di cui al comma 2 il datore/la datrice di lavoro dichiara di soddisfare i requisiti richiesti.»

Art. 7.

1. L'art. 11 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:

«Art. 11 (*La formazione nell'apprendistato stagionale e a tempo parziale*). — 1. In caso di apprendistato a tempo parziale l'apprendista deve assolvere tutta la formazione formale impartita dalla scuola professionale o in altri luoghi di apprendimento. Deve essere in ogni caso garantito l'intero quadro formativo aziendale.

2. Alle aziende a esercizio stagionale è consentito occupare apprendisti/apprendiste, qualora sia garantito, nonostante i limitati periodi di attività, un addestramento conforme al quadro formativo aziendale. I contratti stagionali devono avere una durata minima di dodici settimane.

3. Ai fini del computo del periodo di apprendistato si cumulano i periodi di formazione aziendale e formale nonché le ferie maturate. In caso di apprendistato stagionale, otto mesi di apprendistato sono considerati un anno intero di apprendistato.

4. Gli apprendisti e le apprendiste con contratto stagionale possono assolvere la formazione formale anche nei periodi in cui non vi è attività lavorativa. In tal caso, la formazione formale è considerata tempo effettivo di lavoro, in proporzione al periodo di lavoro prestato in azienda.»

Art. 8.

1. Alla fine dell'art. 12, comma 3, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: «Essa informa il datore/la datrice di lavoro in caso di assenza dell'apprendista durante le lezioni.»

Art. 9.

1. Il comma 3, dell'art. 13, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:

«3. In caso di cessazione del rapporto di apprendistato a qualsiasi titolo durante l'anno formativo ai giovani/alle giovani è consentito continuare a frequentare la scuola e terminare regolarmente l'anno scolastico.»

Art. 10.

1. L'art. 14 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:

«Art. 14 (*Organizzazione della formazione formale*). — 1. Per ogni anno di apprendistato è previsto un numero di ore obbligatorie di formazione formale, per un monte ore complessivo di:

a) almeno 1.200 ore in tre anni per l'apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica;

b) almeno 1.600 ore in quattro anni per l'apprendistato finalizzato al conseguimento del diploma professionale.

2. In caso di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica la formazione formale è svolta di regola dalle scuole professionali provinciali. Al quarto anno dell'apprendistato per il diploma professionale, almeno 160 ore di formazione formale sono svolte dalle scuole professionali.

3. L'iscrizione alla scuola professionale avviene d'ufficio in base al contratto di apprendistato.

4. L'insegnamento presso la scuola professionale si svolge con forme organizzative diversificate definite previa consultazione delle parti sociali, tenendo conto delle loro specifiche esigenze.

5. Per le professioni oggetto di apprendistato, per le quali in ambito provinciale non può essere garantita una formazione scolastica, la Provincia offre una formazione equivalente nel territorio dell'Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino (GECT) o in un'altra regione ovvero all'estero.

6. Gli obiettivi formativi si intendono non raggiunti se l'apprendista, alla fine del periodo di apprendistato, non ha concluso positivamente l'intera formazione scolastica prevista.»

Art. 11.

1. L'art. 15 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:

«Art. 15 (*Formazione extra - e interaziendale*). — 1. La formazione extraaziendale ha i seguenti obiettivi:

a) integra la formazione aziendale e scolastica;


b) avvicina gli apprendisti alle nuove tecnologie;

c) incrementa la qualità della formazione ricorrendo a metodi didattici improntati alla formazione pratica e incentrati su attività laboratoriali.

2. La formazione extraaziendale è obbligatoria se prevista dall'ordinamento formativo per la relativa attività professionale, oggetto di apprendistato ai sensi dell'art. 6, comma 1. I contenuti sono definiti nel dettaglio dal programma didattico e la formazione extraaziendale è svolta dalle scuole professionali.

3. La formazione interaziendale ha l'obiettivo di integrare la formazione aziendale tramite il temporaneo distacco dell'apprendista in un'altra azienda che svolge attività di apprendistato.

4. La Provincia sostiene il soggiorno di apprendisti e apprendiste sul territorio nazionale e all'estero, con particolare attenzione al territorio dei membri del Gruppo Eu-



ropeo di Cooperazione Territoriale Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino (GECT), al fine di far conoscere agli apprendisti altre realtà scolastiche e aziendali. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri.».

Art. 12.

1. Il comma 4, dell'art. 16, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:

«4. Con regolamento di esecuzione è emanata la disciplina degli esami, che regola i seguenti aspetti:

- a) ammissione all'esame di fine apprendistato;
- b) composizione della commissione d'esame;
- c) sessioni d'esame;
- d) struttura dell'esame;
- e) svolgimento dell'esame;
- f) valutazione dell'esame;
- g) riconoscimento di crediti formativi.».

2. Dopo il comma 5, dell'art. 16, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è inserito il seguente comma:

«5-bis. Nell'elenco delle attività professionali oggetto di apprendistato di cui all'art. 2, comma 1, sono stabilite le professioni per le quali sull'attestato di qualifica professionale oppure sul diploma professionale è indicato anche il titolo "attestato di lavorante artigiano".».

Art. 13.

1. Il comma 1, dell'art. 17 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:

«1. Se il candidato/la candidata esibisce un attestato equivalente per la professione oggetto di apprendistato, il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente per l'apprendistato può disporre l'equiparazione dello stesso all'esame di fine apprendistato.».

Art. 14.

1. Dopo l'art. 17 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è inserito il seguente articolo:

«Art. 17-bis (*Quarto anno per il conseguimento del diploma professionale e corso per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato*). — 1. Con regolamento di esecuzione è disciplinato l'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale di cui all'art. 5, comma 2, e quello per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato di cui all'art. 5, comma 3, specificando:

- a) requisiti e modalità di accesso;
- b) durata;
- c) monte ore e organizzazione della formazione scolastica.».

Art. 15.

1. L'art. 21 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:

«Art. 21 (*Obiettivi e limiti di età*). — 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, in

possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore oppure di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore, e precisamente per:

a) il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e i diplomi di alta formazione di cui all'art. 2-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, che sono equiparati ai diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori;

b) attività di ricerca;

c) il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.».

Art. 16.

1. L'art. 22 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:

«Art. 22 (*Disposizioni transitorie e finali*). — 1. Ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, persone beneficiarie di una indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Anche per questo tipo di apprendistato devono in ogni caso essere rispettati gli standard formativi previsti dalla Provincia di cui all'art. 19, comma 3.

2. Gli standard per la formazione aziendale di cui all'art. 8, comma 3, sono ritenuti rispettati dalle aziende che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, erano già state autorizzate ad assumere apprendisti/apprendiste ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, per la formazione nell'attività professionale oggetto di apprendistato.

3. È possibile svolgere l'apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), anche nel settore pubblico. Le modalità di accesso all'impiego mediante un contratto di apprendistato e lo svolgimento dell'apprendistato sono disciplinati con regolamento di esecuzione.


4. Fino all'approvazione degli ordinamenti formativi ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 20, restano in vigore gli ordinamenti formativi, i programmi didattici e i piani formativi aziendali vigenti mantengono la loro validità. Per i contratti di apprendistato in corso, nell'elenco delle professioni oggetto di apprendistato sono stabiliti i termini transitori e finali.

5. Fino all'adeguamento della disciplina degli esami ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera g), continua a trovare applicazione l'art. 17, comma 1, nella versione vigente dall'11 luglio 2012.».

Art. 17.

1. L'art. 23 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:

«Art. 23 (*Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, recante "Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano"*). — 1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, è così sostituita:



“d) percorsi di apprendistato attuati in assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione, che si concludono con il conseguimento di un attestato di qualifica professionale, di un diploma professionale o del diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori”».

Art. 18.

Abrogazione di norme

1. La lettera d) del comma 1 dell’art. 9 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è abrogata.

2. All’art. 13, comma 2, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, dopo la parola: «professionale» sono soppresse le seguenti parole: «in considerazione del fatto che l’intera formazione scolastica può essere assolta entro il periodo di apprendistato previsto.».

3) L’ultimo periodo dell’art. 19, comma 1, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è soppresso.

Art. 19.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

KOMPATSCHER

16R00213

LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 2016, n. 8.

Norme in materia di tutela fitosanitaria.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16/I-II del 19 aprile 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Servizio fitosanitario
della Provincia autonoma di Bolzano*

1. L’applicazione delle disposizioni previste dalle normative dell’Unione europea, statali e provinciali in materia fitosanitaria compete, ai sensi del decreto legislativo

19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, al Servizio fitosanitario della Provincia autonoma di Bolzano, insediato presso la Ripartizione provinciale Agricoltura e di seguito denominato Servizio fitosanitario.

2. Il Servizio fitosanitario cura altresì l’applicazione delle normative dell’Unione europea, statali e provinciali inerenti alla certificazione genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale.

3. Il Servizio fitosanitario si avvale di ispettrici e ispettori fitosanitari, così come definiti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, appositamente nominati con decreto del/della responsabile del Servizio fitosanitario.

4. Presso il Servizio fitosanitario è istituito un apposito registro provinciale ove sono iscritti i nominativi delle ispettrici e degli ispettori fitosanitari, con il rispettivo numero identificativo, il titolo di studio e la firma autenticata. La cessazione dall’incarico comporta la perdita della qualifica di ispettore fitosanitario/ispettrice fitosanitaria e la cancellazione dal registro.

5. Il Servizio fitosanitario può avvalersi della collaborazione di altri uffici o strutture provinciali con comprovata esperienza in ambito fitosanitario. Le ispettrici e gli ispettori fitosanitari che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dal Servizio fitosanitario rispondono funzionalmente e tecnicamente al/alla responsabile del Servizio fitosanitario.

6. Nell’esercizio delle loro attribuzioni le ispettrici e gli ispettori fitosanitari svolgono le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 57 del codice di procedura penale.

Art. 2.

Lotta contro la diffusione di organismi nocivi

1. Al fine di prevenire o contenere la diffusione di organismi nocivi ritenuti di particolare rilevanza fitosanitaria, il/la responsabile del Servizio fitosanitario prescrive idonee misure fitosanitarie, compresi tra l’altro i divieti di commercializzazione e di messa a dimora di piante, nonché l’estirpazione delle piante ospiti. Le autorità locali sono obbligate ad applicare le disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario.


2. Nella lotta contro la diffusione degli organismi nocivi di cui al comma 1 la Giunta provinciale può effettuare spese e lavori, anche in economia.

Art. 3.

Tutela delle api

1. È vietato trattare con prodotti fitosanitari dannosi alle api piante in fioritura di colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali e spontanee in pieno campo.

2. È, inoltre, vietato trattare le colture con prodotti fitosanitari dannosi alle api in periodi dell’anno appositamente indicati. I periodi dell’anno, le colture e i prodotti fitosanitari oggetto del divieto sono stabiliti ogni anno dal/dalla responsabile del Servizio fitosanitario, sentiti il Centro di consulenza per la fruttiviteicoltura dell’Alto Adige e l’associazione di apicoltori più rappresentativa a livello provinciale.



3. La Giunta provinciale emana provvedimenti volti al miglioramento dell'habitat delle api, e in particolare al miglioramento qualitativo e all'aumento api.

Art. 4.

Tutela della produzione di tuberi-seme di patate e di altre colture agrarie

1. Per tutelare la produzione di tuberi-seme di patate e di altre colture agrarie, il/la responsabile del Servizio fitosanitario emana prescrizioni riguardanti, tra l'altro, l'obbligo di utilizzo esclusivo di sementi certificate e l'adozione di particolari misure colturali e fitosanitarie.

Art. 5.

Produzione, commercializzazione e importazione di vegetali e prodotti vegetali

1. Per le attività di produzione, commercializzazione ed importazione di vegetali e prodotti vegetali si applica quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche. La relativa autorizzazione fitosanitaria è rilasciata dal/dalla responsabile del Servizio fitosanitario.

2. Chiunque non sia in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, ed intenda produrre piante da frutto destinate all'impiego esclusivo nella propria azienda, deve presentare al Servizio fitosanitario una dichiarazione su apposito modello attestante la specie, la varietà, i quantitativi e l'ubicazione delle piante prodotte. Il/La responsabile del Servizio fitosanitario determina con decreto per quali specie e quantitativi deve essere presentata tale dichiarazione.

Art. 6.

Materiale di propagazione vegetale

1. Per la produzione e commercializzazione del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto e della vite si applicano le disposizioni previste dalle normative dell'Unione europea e statali vigenti.

2. L'assessore/assessora provinciale competente per l'agricoltura può emanare disposizioni aggiuntive inerenti alla certificazione volontaria del materiale di propagazione per singole specie.

3. È vietato commercializzare materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto di categoria «CAC» ai sensi della normativa dell'Unione europea, accompagnato da documenti di commercializzazione che riportino la dicitura virus esente (VF) o virus controllato (VT) o similari o contrassegnato con etichette simili per dimensione o colore alla tipologia delle etichette ufficiali di certificazione e che riportino la dicitura virus esente (VF) o virus controllato (VT) o similari.

4. La produzione e il commercio di materiale di propagazione forestale sono disciplinati con legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.

Art. 7.

Uso sostenibile

1. La Provincia autonoma di Bolzano è l'autorità locale competente per l'attuazione del quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi di cui alla direttiva 2009/128/CE, alle relative norme di attuazione statali vigenti e al piano di azione nazionale per l'uso sostenibile.

2. La Provincia autonoma di Bolzano è altresì l'autorità locale competente per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e del Regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle relative norme di attuazione statali.

3. Al fine di prevenire effetti negativi nonché danni a persone, animali o cose, la Giunta provinciale emana, in osservanza delle normative dell'Unione europea e statali vigenti, disposizioni aggiuntive sull'uso sostenibile dei pesticidi.

4. La Giunta provinciale emana disposizioni per l'attuazione della presente legge e per l'applicazione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Le disposizioni emanate dalla Giunta provinciale sono da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Ai comuni spettano in materia di utilizzo sostenibile di pesticidi le funzioni amministrative attribuite o delegate dalla Provincia autonoma di Bolzano d'intesa con il Consiglio dei comuni.

Art. 8.

Sorveglianza


1. Il Servizio fitosanitario vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5, nonché nell'art. 6, commi 1, 2 e 3.

2. La vigilanza sulle disposizioni previste dall'art. 7, commi 3 e 4, viene esercitata dalle competenti autorità a livello statale, provinciale e comunale, compresa l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Queste provvedono all'accertamento delle violazioni e alla loro contestazione. Le sanzioni amministrative imposte per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, possono essere irrogate dal sindaco competente.

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario ai sensi dell'art. 2, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, qualora la violazione venga compiuta da ditte autorizzate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, o da ditte che, in base ai dati conservati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini.



2. Qualora la prescrizione di misure fitosanitarie di cui art. 2, comma 1, riguardi il divieto di messa a dimora di piante o l'estirpazione di piante ospiti, le eventuali spese sostenute dall'amministrazione provinciale per l'esecuzione d'ufficio dell'intervento prescritto restano a carico integrale dell'inadempiente.

3. Chiunque violi il divieto di cui all'art. 3, commi 1 e 2, soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

4. Chiunque violi le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

5. Chiunque venda, ponga in vendita, offra o metta al trimenti in commercio materiale di propagazione vegetale certificato, non corrispondente alle indicazioni dell'etichetta ufficiale, soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

6. Chiunque violi le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 3, soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 5.000,00 in caso di colture erbacee, e da euro 250,00 a euro 10.000,00 in caso di colture arboree.

8. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dalle norme statali di riferimento.

Art. 10.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, recante «Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai»;

b) art. 10 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1;

c) art. 10 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9.

Art. 11.

Norme transitorie

1. Le disposizioni di attuazione emanate ai sensi della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, si applicano fino all'emanazione delle disposizioni di attuazione della presente legge.

Art. 12.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

KOMPATSCHER

16R00214

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 marzo 2016, n. 046/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPRReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 16 marzo 2016)


IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 14 della legge regionale n. 22/2010, che prevede che con Regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'art. 3-bis della legge regionale medesima, previo confronto con le organizzazioni sindacali e parere della competente Commissione consiliare permanente nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, l'Amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3;

Visto il proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»;

Visti i propri decreti del 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., del 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., del 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., dell'11 marzo 2008, n. 074/Pres., dell'8 agosto 2008, n. 0209/Pres., del 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres., del 27 agosto 2010, n. 0200/Pres., del 25 giugno 2012, n. 0133/Pres., del 5 settembre 2013, n. 0161/Pres., del 15 luglio 2014, n. 0145/Pres., del 26 gennaio 2015, n. 017/Pres. e del 24 marzo 2015, n. 065/Pres. e del 22 settembre 2015, n. 0193/Pres. con i quali sono state apportate modificazioni al suddetto Regolamento;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche al suddetto Regolamento con riferimento, in particolare, alle competenze in materia di funzioni di internal Audit e di definizione del Piano annuale di internal Audit;



Atteso che l'ipotesi di modifiche è stata oggetto di diramazione in applicazione delle disposizioni di cui alla circolare n. 1/2015 del Segretariato generale, con nota mail della Direzione generale del 12 gennaio 2016, protocollo n. 609/P e visti i pareri resi dal Segretariato generale (nota di data 18 gennaio 2016, R/5.1/2/16) e dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie (nota di data 18 gennaio 2016, n. 915/P);

Data informativa alle parti sindacali in ordine alle suddette ipotesi di modifiche con nota mail della Direzione generale del 12 gennaio 2016, n. 647/P PER8;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 22 gennaio 2016, n. 95, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.»;

Atteso che la prima Commissione consiliare permanente ha reso, nella seduta del giorno 19 febbraio 2016, parere favorevole a maggioranza in ordine al suddetto Regolamento;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del «Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 25 febbraio 2016, n. 272;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.» allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 1.

Modifica all'articolo 14-ter del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2014

1. Al comma 2, dell'art. 14-ter, del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) le parole: «del Presidente della Regione, o dell'Assessore delegato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assessore preposto alla direzione centrale competente in materia di internal Audit».

Art. 2.

Modifica all'articolo 17-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2014

1. Il comma 3, dell'art. 17-bis, del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2014 è sostituito dal seguente:

«3. Al Direttore generale compete l'esercizio delle funzioni di controllo strategico, di controllo di gestione e di valutazione della prestazione nonché la costituzione di gruppi di lavoro interdirezionali tra dipendenti dell'Amministrazione regionale, di Enti regionali, di Enti locali, con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione nonché per l'esame di particolari problematiche. Il Direttore generale attua, altresì, sentito il Ragioniere generale, gli opportuni interventi in relazione agli esiti dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa operato dalla struttura direzionale competente in materia di internal Audit.»

Art. 3.

Modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2014

1. Dopo la lettera b), del comma 8, dell'art. 19, del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2014 è aggiunta la seguente:

«b-bis) la definizione della proposta di Piano annuale di internal Audit.»


Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2016.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

16R00209



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2016, n. 050/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 30 marzo 2016)

IL PRESIDENTE

Viste le disposizioni recate dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2006) e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la realizzazione di programmi di intervento per obiettivi di sviluppo, potenziamento e riqualificazione dell'azione pubblica in materia di servizi al sistema scolastico regionale;

Viste le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e alla legge regionale 21 maggio 2009, n. 10 (Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia), che prevedono la realizzazione di interventi per le medesime finalità di cui al citato art. 7, commi 8 e 9 prima parte, della legge regionale n. 3/2002;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)», emanato con proprio decreto 20 maggio 2011, n. 0114/Pres.;

Atteso che si è ravvisata l'esigenza di apportare alcune modifiche alla disciplina da esso recata ai «Progetti speciali» ed in particolare:

rendere conformi le tipologie di cofinanziamento previste con le voci di spesa ammissibili;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 380 dell'11 marzo 2016 con cui è stato approvato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente

criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres.»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres.


Art. 2.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011

1. La lettera c), del comma 1, dell'art. 14, del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011 è sostituita dalla seguente:

«c) assicurare un cofinanziamento non inferiore al dieci per cento della spesa ammissibile complessiva. Il cofinanziamento può consistere esclusivamente in:

1) un apporto finanziario;



2) prestazioni del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa:

2.1) per i soggetti beneficiari di cui all'art. 11, comma 1, lettera a): prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa;

2.2) per i soggetti beneficiari di cui all'art. 11, comma 1, lettera b): retribuzione lorda del personale impiegato in mansioni relative all'attuazione del progetto e relativi oneri sociali a carico degli stessi soggetti beneficiari;

3) prestazioni gratuite di consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto, da parte di soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari;

4) messa a disposizione gratuita di locali, strumenti, attrezzature, materiali e mezzi di trasporto; produzione, stampa e divulgazione a titolo gratuito di materiale informativo e didattico per la realizzazione del progetto;

5) spese di viaggio, vitto e alloggio per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attività connesse alla realizzazione del progetto, con copertura non a carico del finanziamento regionale;

6) servizi gratuiti di trasporto e culturali;

7) fornitura gratuita di piccoli strumenti e attrezzature, materiale di facile consumo. Il valore corrispondente al costo di acquisto dei piccoli strumenti e attrezzature è ammesso nel limite di euro 500,00 per progetti realizzati dalle singole istituzioni scolastiche e di euro 800,00 per progetti realizzati in rete.»

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

16R00271

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2016, n. 3.

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 16 marzo 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Nell'ambito del riordino delle funzioni degli enti locali avviato dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e degli interventi volti al superamento delle Province, la presente legge opera la riallocazione di funzioni in materia di:

- a) vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria;
- b) ambiente;
- c) caccia e pesca;
- d) protezione civile;
- e) edilizia scolastica;
- f) istruzione e diritto allo studio.

Capo II

TRASFERIMENTO DI FUNZIONI

Art. 2.

Trasferimento di funzioni


1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, sono modificati gli allegati A, B e C alla legge regionale 26/2014.

Art. 3.

*Modifiche all'allegato A della legge regionale 26/2014
- Funzioni mantenute dalle province*

1. l'allegato A della legge regionale 26/2014 è così modificato:

- a) al punto 2, dopo la lettera i), è inserita la seguente:
«i-bis) le attività in materia di autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'art. 18 della legge regionale 24/2006;»;
- b) al punto 2, dopo la lettera k), è inserita la seguente:
«k-bis) le funzioni in materia di autorizzazione agli scarichi di cui all'art. 124 del decreto legislativo 152/2006;»;
- c) le lettere n) e o) del punto 2 sono soppresse;
- d) il punto 3 è soppresso;
- e) il punto 9 è soppresso.



Art. 4.

Modifiche all'allegato B della legge regionale 26/2014 - Funzioni provinciali trasferite alla Regione

1. l'allegato B della legge regionale 26/2014 è così modificato:

a) al punto 2, dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

c-bis) le funzioni di concessione dei contributi per la conservazione dei prati stabili di cui all'art. 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);

c-ter) le funzioni amministrative relative alla gestione del bene Dolomiti UNESCO;»;

b) la lettera *f)* del punto 2 è soppressa;

c) al punto 2, dopo la lettera *m)*, sono aggiunte le seguenti:

«*m-bis)* le funzioni di polizia ambientale;

m-ter) l'autorizzazione alla deroga per la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi didattici e scientifici e l'autorizzazione alla deroga per la raccolta di specie di flora d'interesse regionale di cui all'art. 61 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

m-quater) le funzioni in materia di disciplina del transito sui percorsi fuoristrada di cui all'art. 73, comma 3, della legge regionale 9/2007;

m-quinquies) la rilevazione degli alberi monumentali di cui all'art. 81 della legge regionale 9/2007;

m-sexies) gli interventi conservativi e di manutenzione dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti di cui all'art. 82, comma 4, della legge regionale 9/2007.»;

d) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Funzioni in materia di caccia e pesca:

a) le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessorie nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell'avifauna di cui all'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e all'art. 57 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali);

b) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute di cui all'art. 163, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c) la concessione dei contributi per le associazioni ornitologiche di cui all'art. 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia);

d) l'organizzazione dei corsi di formazione per l'abilitazione all'attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi e le altre funzioni di cui all'art. 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (legge comunitaria 2006));

e) le funzioni in materia faunistico-venatoria e di tutela e protezione della fauna di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

f) le funzioni in materia faunistico-venatoria di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 6/2008;

g) la disciplina del recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause e le altre funzioni di cui all'art. 11-*bis* della legge regionale 6/2008;

h) le funzioni concernenti l'organizzazione degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), e le funzioni concernenti il recupero della fauna selvatica morta di cui all'art. 21-*bis* della legge regionale 24/1996;


i) le funzioni autorizzative per il prelievamento di fauna selvatica morta o ferita di cui all'art. 14 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modifiche in materia venatoria);

j) le funzioni in materia di tassidermia di cui agli articoli 2, 5 e 6 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia).»;

e) alla lettera *a)* del punto 5, dopo le parole «legge regionale 10/1988», sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi quelli concernenti i convitti, le istituzioni educative statali e i conservatori di musica»;

f) al punto 7, dopo la lettera *b)*, sono aggiunte le seguenti:

«*b-bis)* gli adempimenti concernenti le spese per la fornitura e la manutenzione dei locali e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni dell'Ufficio scolastico regionale, di cui all'art. 613, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), richiamato dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347;



b-ter) le funzioni relative all'erogazione degli assegni di cui all'art. 16, comma 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998).».

Art. 5.

Modifiche all'Allegato C della legge regionale 26/2014 - Funzioni provinciali trasferite ai Comuni

1. L'Allegato C della legge regionale 26/2014 è così modificato:

a) le lettere b) e c) del punto 1 sono soppresse;

b) le lettere d) ed e) del punto 2 sono soppresse;

c) alla lettera a) del punto 5, dopo le parole «della legge regionale 10/1988», sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi quelli relativi ai convitti, alle istituzioni educative statali e ai conservatori di musica».

Art. 6.

Piano di subentro

1. Il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è definito nel Piano di subentro di cui all'art. 35 della legge regionale 26/2014, i cui termini sono ridotti di un terzo, a esclusione di quelli riferiti alle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e f).

Art. 7.

Norme transitorie concernenti il personale

1. Per assicurare continuità allo svolgimento delle funzioni, è trasferito alla Regione, contestualmente al passaggio di tali funzioni, il personale a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) facente parte dei Corpi e dei Servizi di polizia locale delle Province;

b) addetto prevalentemente alle attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale delle Province;

c) addetto all'esercizio, presso la Provincia di Pordenone, delle funzioni amministrative relative alla gestione del bene Dolomiti UNESCO;

d) addetto prevalentemente all'esercizio delle attività amministrative connesse allo svolgimento delle funzioni in materia di edilizia scolastica e di istruzione e diritto allo studio;

e) addetto prevalentemente all'esercizio delle altre funzioni trasferite alla Regione per effetto della presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1 conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza previste e disciplinate dal contratto collettivo regionale di lavoro, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i suc-

cessivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria.

3. L'Amministrazione regionale provvede con successivi provvedimenti e atti gestionali a inquadrare nei propri ruoli il personale di cui al comma 1 e a riorganizzare i propri uffici, ivi compreso il Corpo forestale regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni trasferite per effetto della presente legge.

4. Nelle more delle determinazioni da assumersi, in sede di contrattazione collettiva regionale di lavoro, in ordine alla rivisitazione della classificazione professionale del personale del Corpo forestale regionale in relazione al trasferimento delle funzioni e ai fini dell'inquadramento, ai sensi del comma 3, del personale provinciale appartenente all'ordinamento della polizia locale e fermo restando il disposto di cui al comma 2, il personale medesimo, trasferito alla Regione ai sensi del comma 1, lettera a), conserva, salvo conguaglio, la classificazione professionale in essere alla data del trasferimento e il relativo trattamento economico, limitatamente alle voci fisse e continuative e all'indennità di vigilanza, con attribuzione del trattamento accessorio previsto per il personale regionale, continuando, per il medesimo periodo, a esercitare esclusivamente le funzioni oggetto di trasferimento.

Art. 8.

Norme transitorie concernenti il patrimonio


1. La Regione subentra alle Province nella proprietà o nella conduzione degli immobili ove hanno sede i Corpi e i Servizi di polizia locale nonché di quelli necessari all'esercizio delle sue funzioni e nella proprietà o nella conduzione degli immobili ove hanno sede i servizi preposti alla caccia, pesca e protezione civile. A norma dell'art. 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

2. Le dotazioni di beni mobili registrati, armi di dotazione individuale e di reparto, le attrezzature e i mezzi informatici, nonché ogni altro bene strumentale assegnato ai Corpi e ai Servizi di polizia locale e ai servizi preposti alla caccia, pesca e protezione civile delle Province sono attribuiti alla Regione. L'Amministrazione regionale provvede, per ciò che concerne le armi, a variare la denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza ove vi sia modificazione delle condizioni di consistenza, numero e luogo di custodia, in conformità alla normativa in materia.

Art. 9.

Modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria

1. Le funzioni di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria esercitate dalle Province mediante i rispettivi Corpi e Servizi di polizia locale sono esercitate dalla Regione avvalendosi del Corpo forestale regionale.



Art. 10.

Norme transitorie concernenti l'istruzione e il diritto allo studio

1. Sono confermati in capo alle Province i procedimenti contributivi riferiti all'anno scolastico 2015-2016 di cui all'art. 16, comma 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), e di cui alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), ivi comprese le sanzioni amministrative previste per la violazione di leggi statali e regionali ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 le Province si avvalgono, secondo le intese intercorse tra i rispettivi uffici provinciali e regionali, del personale di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), addetto prevalentemente alle funzioni in materia di istruzione e diritto allo studio.

3. Per l'anno 2016 le Province mantengono a loro favore i finanziamenti connessi alle funzioni di cui al comma 1.

Art. 11.

Altre norme concernenti l'istruzione e il diritto allo studio

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica e di istruzione i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), sono equiparati alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

2. Alla data di cui all'art. 32, comma 4, della legge regionale 26/2014, i Comuni già destinatari di legati connessi alle funzioni di alta formazione e alle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e f), subentrano alle Province nei legati della medesima natura, dei quali le stesse sono state destinatarie.

Capo III

MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE DI SETTORE

Art. 12.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 1/1984

1. Il numero 1) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 1/1984 è abrogato.

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 56/1986

1. Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 7 è così modificato:

1) al sesto comma le parole «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione»;

2) al settimo e all'ottavo comma le parole «Direzione regionale delle foreste e della caccia» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente in materia di caccia»;

b) l'art. 7-bis è così modificato:

1) al comma 1 le parole «Provincia competente per territorio» sono sostituite dalla seguente: «Regione»;

2) il comma 2 è abrogato;

c) l'art. 7-ter è così modificato:

1) al comma 1 le parole «Provincia in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 6/2008» sono sostituite dalla seguente: «Regione»;

2) al comma 1-ter le parole «Amministrazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «Amministrazione regionale»;

3) al comma 1 sexies la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

4) al comma 2 dopo le parole «e successive modifiche» sono aggiunte le seguenti: «, e ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera j-quinquies), della legge regionale 6/2008»;

5) al comma 3 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

6) al comma 4 le parole «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione»;

d) al primo comma dell'art. 9 le parole «le Amministrazioni provinciali provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione regionale provvede».

Art. 14.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 64/1986

1. L'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è abrogato.

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 14/1987

1. Alla legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'art. 3 le parole «i Comitati provinciali della caccia competenti per territorio accertino» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione accerti»;

b) al comma 1 dell'art. 5 le parole «dell'art. 24, comma 1, lettera g), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 3, comma 1, lettera j-sexies, numero 2), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)».



Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 14/1991

1. Alla legge regionale 14/1991 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 5 le parole «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 6 è aggiunto il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2017 le domande sono presentate alla Regione.».

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale 21/1993

1. Alla legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 14 è così modificato:

1) al comma 1 le parole «all'Amministrazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione»;

2) al comma 2 le parole «dell'Amministrazione provinciale competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione»;

b) l'art. 19 è così modificato:

1) al comma 2 le parole «dal Comitato provinciale della caccia competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione»;

2) al comma 3 le parole «all'Amministrazione provinciale competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione» e le parole «dell'Amministrazione stessa» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione».

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 24/1996

1. Alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 15 è così modificato:

1) al comma 1 le parole «l'Amministrazione provinciale nel cui territorio il candidato ha la residenza» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione regionale»;

2) al comma 2 le parole «Amministrazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «Amministrazione regionale»;

3) il comma 4 è abrogato;

b) l'art. 17 è così modificato:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Assessore regionale competente in materia di caccia nomina la Commissione di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'art. 27, comma 4, della legge 157/1992.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di caccia in qualità di presidente della Commissione, da due

esperti designati d'intesa dalle associazioni venatorie, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni agricole e da due esperti designati d'intesa dalle associazioni ambientaliste. Le designazioni spettano ai rappresentanti regionali delle predette associazioni presenti e operanti in regione. Se le designazioni non vengono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.»;

3) ai commi 3 e 7 le parole «della Amministrazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Amministrazione regionale»;

c) l'art. 20 è così modificato:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il termine previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 157/1992 è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Piano faunistico regionale e degli aggiornamenti del Piano medesimo. La domanda va inoltrata al Servizio competente in materia di caccia.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sul sito internet della Regione viene dato avviso della scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al comma 4.»;

3) al comma 6 le parole «della caccia e della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di caccia» e le parole «alla caccia e alla pesca» sono sostituite dalla seguente: «competente»;

4) il comma 7 è abrogato;

d) l'art. 21 è così modificato:

1) al comma 1 le parole «le Province istituiscono e gestiscono» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione istituisce e gestisce»;

2) al comma 2 le parole «le Amministrazioni provinciali possono altresì» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione regionale può»;

e) l'art. 21-bis è così modificato:

1) al comma 1 le parole «le Province provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione provvede»;

2) al comma 3 le parole «le Province sono autorizzate alla» sono sostituite dalle seguenti: «ne è autorizzata la»;

3) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il Corpo forestale regionale cura le operazioni di cui al presente articolo e la raccolta dei relativi dati.»;

4) il comma 5 è abrogato;


f) l'art. 32 è abrogato.

Art. 19.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale 3/1998

1. All'art. 16 della legge regionale 3/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 48, dopo le parole «situazione economica equivalente (ISEE)», è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2017 gli assegni sono erogati dalla Regione con riferimento agli assegni riferiti all'anno scolastico 2016-2017.»;



b) al comma 48-*quinquies*, dopo le parole «30 aprile 2016.», è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2017 le domande sono presentate alla Regione.».

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 26/2002

1. Ovunque nella legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassi-dermia), ricorra l'espressione «Provincia» o «Province», queste sono sostituite con l'espressione: «Regione».

2. Ovunque nella legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione «Provincia territorialmente competente» o «Provincia competente», queste sono sostituite con l'espressione: «Regione».

3. Ovunque nella legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione «Amministrazione provinciale», questa è sostituita con l'espressione: «Amministrazione regionale».

4. Ovunque nella legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione «autorizzazione provinciale», questa è sostituita con l'espressione: «autorizzazione regionale».

5. La lettera e) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 26/2002 è abrogata.

Art. 21.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 27/2002

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), le parole «Le Province concedono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione concede».

Art. 22.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 20/2012

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), dopo le parole all'art. 36.», è aggiunto il seguente periodo: «Il termine per l'adeguamento a tali dimensioni delle strutture esistenti non potrà essere antecedente al 31 agosto 2016.».

Art. 23.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 8/2004

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) cura la formazione, l'aggiornamento e il rilascio delle certificazioni, relativi all'abilitazione all'attività di consulente sull'impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, nonché all'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti;».

Art. 24.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 9/2005

1. All'art. 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «, tramite le Amministrazioni provinciali,» sono soppresse;

b) al comma 4 le parole «alle Amministrazioni provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione»;

c) il comma 7 è abrogato.

Art. 25.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 24/2006

1. All'art. 9 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è abrogata;

b) la lettera b) del comma 2 è abrogata.

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale 9/2007

1. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 4 è così modificato:

1) al comma 3-*bis* la parola «provinciali,» è soppressa;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I Comuni montani e parzialmente montani possono esercitare in forma associata, nel territorio di rispettiva competenza, funzioni di natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all'art. 14.»;

b) il comma 3 dell'art. 61 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione autorizza le deroghe di cui ai commi 1 e 2.»;


c) l'art. 73 è così modificato:

1) alla lettera d) del comma 1 le parole «diversamente abili» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità»;

2) alla lettera a) del comma 2 le parole «alle Comunità montane o alle Province, nei territori al di fuori di quelli di competenza delle Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione»;

3) alla lettera c) del comma 2 le parole «di cui al comma 4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «ai mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive e altre attività socialmente utili, nonché ai mezzi strettamente necessari all'esercizio dell'attività faunistica e venatoria;»;

4) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La Regione provvede:»;



5) all'alinea del comma 4 le parole «le Comunità montane e le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane,» sono soppresse;

6) alla lettera c) del comma 4 le parole «dalle Comunità montane o dalle Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione»;

d) al comma 4 dell'art. 82 le parole «Le Comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province assicurano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione assicura».

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale 14/2007

1. Alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (legge comunitaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati dalla struttura regionale competente in materia faunistica, anche su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza.»;

b) al comma 2 dell'art. 7 le parole «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione»;

c) al comma 1 dell'art. 10 le parole «Le Province, i parchi» sono sostituite dalle seguenti: «I parchi»;

d) i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 11 sono abrogati;

e) l'art. 13 è così modificato:

1) il secondo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «Il ripristino degli habitat è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'Amministrazione regionale; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.»;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).».

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale 6/2008

1. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 3 è così modificato:

1) all'alinea del comma 1, dopo le parole «La Regione esercita», sono inserite le seguenti: «, anche mediante una organizzazione articolata sul territorio,»;

2) alla lettera b) del comma 1, dopo la parola «istituzione», sono inserite le seguenti: «e gestione»;

3) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«d) controllo della fauna ai sensi degli articoli 5, 6 e 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);»;

4) la lettera j) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«j) gestione faunistica e venatoria;»;

5) dopo la lettera j) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

«j bis) organizza la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;

j-ter) disciplina l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;

j-quater) istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;

j-quinquies) gestisce l'attività cinotecnica e cinofila;

j-sexies) organizza i seguenti corsi:

1) per dirigenti venatori;

2) per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione;

3) per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio;

4) per il conseguimento dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita;

5) annuali per la formazione permanente dei cacciatori;

j-septies) organizza i corsi e gli esami abilitativi per i prelievi in deroga di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 14/2007;

j-octies) organizza gli esami abilitativi all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell'anno;

j-nonies) istituisce le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplina il funzionamento e la durata;

j-decies) gestisce il <<Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi>>;

j-undecies) applica le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.»;

6) all'alinea del comma 2, dopo la parola «gestione», sono inserite le seguenti: «faunistica e»;

7) dopo la lettera g) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:

«g-bis) rilascia i provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;

g-ter) rilascia le autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;

g-quater) rilascia, distribuisce, sospende e ritira il tesserino regionale di caccia;

g-quinquies) raccoglie i dati relativi alla gestione faunistica e venatoria;

g-sexies) cura la vigilanza venatoria.»;

b) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Collaborazioni con i Distretti venatori per la distribuzione dei tesserini).



1. Per l'esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui all'art. 3, comma 2, lettera g quater), la Regione può avviare collaborazioni con i Distretti venatori.»;

c) l'art. 5 è abrogato;

d) la lettera g) del comma 3 dell'art. 6 è sostituita dal seguente:

«g) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;»;

e) all'alinea del comma 5 dell'art. 8-bis le parole «ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), alla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), alla Regione»;

f) al comma 1 dell'art. 9 le parole «provinciali e» sono soppresse;

g) l'art. 10 è così modificato:

1) i commi 2 e 3 sono abrogati;

2) al comma 5 le parole «Ogni Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione»;

3) al comma 6 le parole «Le Province possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione può»;

h) l'art. 11-bis è così modificato:

1) al comma 1 le parole «Le Province disciplinano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione disciplina»;

2) al primo e al secondo periodo del comma 2 le parole «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione»;

3) al comma 4 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

4) al comma 7 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

5) il comma 8 è abrogato;

i) l'art. 13 è così modificato:

1) al comma 2 dopo la parola «specie» è inserita la parola «stanziale»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal PFR e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta regionale.»;

3) alla lettera g) del comma 10 le parole «lo studio per valutare l'incidenza» sono sostituite dalle seguenti: «la relazione di verifica di significatività dell'incidenza»;

j) al comma 3 dell'art. 21 le parole «la Provincia provvede alla revoca dell'autorizzazione, previa diffida da comunicare anche all'Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «e sia accertato che la gestione venatoria contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, la Regione provvede, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione»;

k) l'art. 22 è così modificato:

1) al comma 1 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

2) al comma 9 le parole «Le Province provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione provvede»;

3) il comma 10 è abrogato;

l) l'art. 23 è così modificato:

1) al comma 1 le parole «Le Province autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione autorizza»;

2) alla lettera c) del comma 4 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

3) al comma 5 le parole «Le Province autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione autorizza»;

m) al comma 1 dell'art. 24 le parole «, dalle Province» sono soppresse;

n) l'art. 25 è così modificato:

1) all'alinea del comma 1 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione» e dopo le parole «su richiesta» sono inserite le seguenti: «dei Distretti venatori.»;

2) al comma 3 le parole «Le Province possono autorizzare» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione può autorizzare»;

3) al comma 3 dopo le parole «zone cinofile richieste» sono inserite le seguenti: «dai Distretti venatori o»;

4) al comma 6 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

5) i commi 8 e 9 sono abrogati;

o) al comma 1 dell'art. 26 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione» e le parole «sentiti l'Amministrazione regionale e» sono sostituite dalla seguente: «sentito»;

p) l'art. 29 è così modificato:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione organizza i corsi di cui all'art. 3, comma 1, lettere j-sexies) e j-septies).»;

2) al comma 5 le parole «Provincia e, dalla data di istituzione dell'Associazione dei cacciatori, in accordo con la medesima» sono sostituite dalla seguente: «Regione»;

3) al comma 8 le parole «Le Province, con la collaborazione dell'Associazione dei cacciatori, promuovono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione promuove»;

q) l'art. 30 è così modificato:

1) al comma 2 le parole «Provincia, conforme al modello-tipo approvato dalla Regione» sono sostituite dalla seguente: «Regione»;

2) al comma 7 le parole «Provincia competente per territorio» sono sostituite dalla seguente: «Regione»;

r) l'art. 32 è così modificato:

1) al comma 1 le parole «all'Associazione dei cacciatori» sono sostituite dalle seguenti: «all'Amministrazione regionale»;

2) il comma 2 è abrogato;



s) l'art. 35 è così modificato:

1) al comma 1 le parole «alle Province, ferme restando le competenze del Corpo forestale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione»;

2) al comma 2 le parole «alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione»;

3) al comma 3 le parole «Le Province organizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione organizza»;

4) il comma 4 è abrogato;

t) l'art. 36 è abrogato;

u) il comma 2 dell'art. 37 è sostituito dal seguente:

«2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalla Regione.»;

v) l'art. 38 è così modificato:

1) all'alinea del comma 1 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

2) all'alinea del comma 3 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

3) al comma 6 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

w) la lettera a) del comma 1 dell'art. 39 è abrogata;

x) al comma 1 dell'art. 44 le parole «alle Amministrazioni provinciali» sono soppresse.

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale 9/2009

1. Alla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 1 le parole «, delle Province» e le parole «per l'accesso ai ruoli di polizia locale e» sono soppresse;

b) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Promozione della partecipazione sulla sicurezza integrata*).

1. La Regione promuove la partecipazione dei soggetti operanti nel settore della sicurezza, nel rispetto delle competenze a essi riconosciute dal vigente ordinamento, in attuazione e a completamento delle politiche regionali sulla sicurezza.»;

c) al comma 3 dell'art. 4 le parole «ovvero Presidenti di Provincia» sono soppresse;

d) al comma 1 dell'art. 5 le parole «e le Province» sono soppresse;

e) l'art. 8 è così modificato:

1) ai commi 1 e 2 le parole «e le Province» sono soppresse;

2) al comma 4 le parole «, al Presidente della Provincia» sono soppresse e le parole «da essi» sono sostituite dalle seguenti: «da lui»;

f) l'art. 10 è così modificato:

1) al comma 1 le parole «e le Province» sono soppresse;

2) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 1 dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

«1. Il personale della polizia locale si suddivide nelle categorie previste dal contratto collettivo di lavoro. Ai fini dell'attribuzione dei gradi, il personale non dirigenziale si suddivide in agenti, ispettori e commissari.»;

h) l'art. 19 è abrogato;

i) alla lettera b) del comma 2 dell'art. 20, le parole «di qualificazione professionale per ispettore e commissario e» sono soppresse;

j) l'art. 21 è abrogato;

k) la lettera d) del comma 1 dell'art. 22 è abrogata.

Art. 30.

Coordinamento della normativa di settore

1. Nella normativa di settore interessata dagli interventi effettuati con le disposizioni di cui al presente Capo, le locuzioni contenenti le parole «Provincia», «Province», «Amministrazione provinciale» e «Amministrazioni provinciali» e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola «Regione» e con la relativa coniugazione verbale.

Capo IV

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 7/2000, 26/2014 E 18/2015

Art. 31.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 7/2000

1. Al comma 2-ter dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dopo la parola «contraente», sono aggiunte le seguenti: «e dei contratti quadro stipulati».

Art. 32.

Modifiche alla legge regionale 26/2014

1. Alla legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:


a) dopo il comma 4 dell'art. 21 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le modalità di consultazione delle Assemblee di comunità linguistica sui progetti di legge regionale di cui al comma 4 sono disciplinate con il regolamento interno del Consiglio regionale.»;

b) alla lettera h) del comma 1 dell'art. 26 le parole e coordinamento dei primi soccorsi» sono soppresse;

c) l'art. 27 è così modificato:

1) al comma 2, dopo le parole «i Comuni», è inserita la seguente: «anche»;



2) al comma 3, dopo le parole «dai Comuni,», è inserita la seguente: «anche»;

d) i commi 3 e 4 dell'art. 32 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Sono trasferite alla Regione le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B, già di competenza provinciale, secondo le seguenti scadenze, fermo restando il trasferimento delle competenze in materia di lavoro, di cui al punto 8 dell'allegato B, effettuato dalla legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro):

a) a decorrere dal 1° novembre 2016 le funzioni di cui al punto 7, lettera a);

b) le restanti funzioni a decorrere dal 1° luglio 2016.

4. A decorrere dal 1° ottobre 2016 sono trasferite ai Comuni le funzioni già di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni con le modalità di cui all'art. 26, comma 4, e dai Comuni che non vi aderiscono.»;

e) dopo l'art. 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis (Norma transitoria in materia di partecipazioni societarie).

1. Le Province continuano a gestire, sino al loro superamento, le procedure di dismissione delle partecipazioni societarie deliberate entro il 30 giugno 2016, nonché quelle previste nei piani di razionalizzazione o di riassetto approvati dalle Province stesse entro il 31 dicembre 2015, anche se non ancora avviate. In deroga alla disposizione prevista nel periodo precedente, la Regione in ogni caso subentra nella titolarità dei diritti relativi alle partecipazioni nella Società per Azioni Autostrade Venete (SAAV), nel termine previsto dall'art. 32, comma 3.»;

f) dopo il comma 4 dell'art. 43 è inserito il seguente:

«4-bis. L'azione della Centrale unica di committenza regionale, nei casi previsti dalla legislazione statale in materia di centralizzazione della committenza, è volta altresì a centralizzare le funzioni di stazione appaltante.»;

g) l'art. 44 è così modificato:

1) al comma 1 le parole «in funzione di soggetto aggregatore della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio dell'attività di centralizzazione della committenza» e la parola «accordi» è sostituita dalla seguente: «contratti»;

2) al comma 2 le parole «svolte direttamente» sono sostituite dalle seguenti: «di appalti svolte autonomamente» e dopo le parole «di cui all'art. 43» sono inserite le seguenti: «e ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE»;

h) l'art. 45 è così modificato:

1) nella rubrica la parola «Convenzioni» è sostituita dalla seguente: «Contratti»;

2) al comma 1 la parola «convenzioni» è sostituita dalla seguente: «contratti» e dopo la parola «quadro» sono inserite le seguenti: «aventi natura normativa»;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Ai sensi della disciplina statale in materia di centralizzazione della committenza, i soggetti di cui all'art. 43 sono obbligati ad aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell'importo massimo degli stessi.»;

4) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A seguito dell'adesione ai contratti quadro di cui al comma 1 bis, i soggetti di cui all'art. 43 stipulano autonomamente con gli operatori economici selezionati contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni ivi previste.»;

5) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

i) al comma 1 dell'art. 46 le parole «in convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei contratti»;

j) l'art. 47 è così modificato:

1) al comma 1 le parole «Centrale unica di committenza regionale» sono sostituite dalla seguente: «Regione», la parola «predispone» è sostituita dalla seguente: «adotta», le parole «degli appalti pubblici da aggiudicare e delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività di centralizzazione della committenza»;

2) al comma 2 dopo la parola «Regione,» sono inserite le seguenti: «di norma,», la parola «dicembre» è sostituita dalla seguente: «gennaio», le parole «esercizio finanziario» sono sostituite dalla seguente: «anno»;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il programma di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione.»;

k) l'art. 48 è così modificato:

1) al comma 1 dopo le parole «fabbisogni» sono inserite le seguenti: «riferito al triennio successivo»;

2) al comma 2 le parole «in funzione di soggetto aggregatore, raccolti» sono sostituite dalla seguente: «analizzati»;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le attività indicate nella Relazione politico-programmatica regionale costituiscono parte integrante del programma annuale di cui all'art. 47.»;

l) l'art. 49 è così modificato:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I ruoli e le modalità di svolgimento delle attività di centralizzazione della committenza per gli enti locali sono disciplinati con regolamento.»;


2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le attività di centralizzazione della committenza svolte dalla Centrale unica di committenza regionale non sono previsti oneri a carico dei soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), salvo quelli relativi alle spese dirette derivanti dalla procedura di gara di cui all'art. 46.»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le Unioni territoriali intercomunali trasmettono, per conto dei soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), alla Centrale unica di committenza regionale i dati



relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al triennio successivo, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione.»;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni comunicati ai sensi del comma 5, propone le attività da inserire nel programma di cui all'art. 47.»;

m) dopo l'art. 58 è inserito il seguente:

«Art. 58-bis (*Tutela delle lingue minoritarie*).

1. Gli statuti delle Unioni che includono Comuni appartenenti agli ambiti di tutela linguistica di cui all'art. 2 della legge 482/1999 sono redatti anche nella rispettiva lingua minoritaria.

2. Nel territorio dei Comuni appartenenti agli ambiti di tutela linguistica di cui all'art. 2 della legge 482/1999 è stabilito l'uso della denominazione dell'Unione anche nella rispettiva lingua minoritaria.»;

n) l'art. 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61 (*Strade provinciali*).

1. Entro il 31 marzo 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a individuare, tra le strade provinciali, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale, in relazione ai livelli strategici e funzionali previsti dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica di cui all'art. 3-bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

2. La proprietà delle strade provinciali individuate di interesse regionale ai sensi del comma 1 è trasferita alla Regione con effetto dal 1° luglio 2016.

3. Entro il 30 settembre 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a identificare il Comune cui trasferire la proprietà di ciascun tratto delle strade provinciali individuate di interesse locale ai sensi del comma 1, per le finalità e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 32 e dall'allegato C, la proprietà di ciascun tratto delle strade provinciali di interesse locale è trasferita al Comune individuato ai sensi del comma 3 con effetto dal 1° gennaio 2017.

5. Le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di interesse regionale nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite alla Regione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 2.

6. Le funzioni spettanti ai proprietari delle singole tratte delle strade provinciali di interesse locale nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite ai Comuni per l'esercizio in forma associata tramite le Unioni e ai Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 4.

7. In via transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2016 e fino all'effettivo trasferimento delle proprietà di ciascuna tratta delle strade provinciali di interesse locale di cui al comma 4, le funzioni di cui al comma 6 sono esercitate dalla Regione.».

Art. 33.

Modifiche alla legge regionale 18/2015

1. Alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 20 è così modificato:

1) al primo periodo del comma 9, dopo le parole «dal presente articolo», sono inserite le seguenti: «e dagli articoli 21 e 22»;

2) al comma 15 le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «20 marzo»;

b) l'art. 22 è così modificato:

1) al primo periodo del comma 1, dopo le parole «specifico triennio», sono inserite le seguenti: «al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali»;

2) al secondo periodo del comma 1 le parole «, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente,» sono soppresse;

3) al comma 2 le parole «dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione»;

4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I Comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011, a seguito di fusione assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio oppure di uno specifico esercizio di riferimento, qualora più favorevole. In sede di prima applicazione assicurano il contenimento della spesa di personale entro i limiti del valore medio del triennio 2011-2013 oppure entro i limiti del valore dell'esercizio 2008.».


Capo V

NORME RELATIVE ALLA PROROGA DI TERMINI E ALLA COSTITUZIONE E AVVIO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI

Art. 34.

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina la costituzione e l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 60 della medesima legge.



Art. 35.

Proroga di termini

1. Per far fronte al ritardo dei consigli comunali nell'adozione degli atti di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 26/2014, al fine di consentire il rispetto dei principi di leale collaborazione e di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, i termini per la costituzione e l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali sono prorogati con le scadenze indicate all'art. 36.

Art. 36.

*Ulteriori modifiche
alla legge regionale 26/2014)*

1. Alla legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 7 le parole «entro il 31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 aprile 2016»;

b) all'alinea del comma 1 dell'art. 26 le parole dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2016»;

c) al comma 1 dell'art. 27 le parole «dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2016»;

d) al comma 1 dell'art. 36 le parole «dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2016»;

e) al comma 1 dell'art. 39 le parole «prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6,» sono soppresse;

f) all'art. 40 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «Entro il 31 dicembre 2015, i Comuni provvedono a sciogliere» sono sostituite dalle seguenti: «A far data dal 1° luglio 2016, sono sciolte»;

2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente della forma associativa sciolta svolge le funzioni di commissario liquidatore.».

2. Al comma 1 dell'art. 56-ter della legge regionale 26/2014 le parole «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6».

3. Dopo l'art. 56-ter della legge regionale 26/2014 è aggiunto il seguente:

«Art. 56-quater (*Avvio delle Unioni territoriali intercomunali*).

1. Fino all'ingresso di tutti i Comuni della Regione nelle Unioni territoriali intercomunali individuate con la deliberazione della Giunta regionale del 1° luglio 2015, n. 1282 le stesse sono avviate, a far data dal 15 aprile 2016, mediante costituzione di diritto, ai sensi del presente articolo, tra i soli Comuni i cui consigli abbiano approvato entro tale termine lo statuto della costituenda Unione, a essi trasmesso entro il 31 dicembre 2015.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora entro la data ivi indicata non sia stata attuata la trasformazione prevista rispettivamente dagli articoli 39 e 40, comma 5.

3. In via di prima applicazione, le Unioni costituite in forza del comma 1 sono regolate dalle norme dei propri statuti come approvati dai consigli dei rispettivi Comuni, in quanto compatibili. Entro cinque giorni dalla data di costituzione, il Sindaco del Comune più popoloso di ciascuna Unione convoca l'Assemblea che si riunisce nei cinque giorni successivi per l'elezione del Presidente il quale cura gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 4.

4. L'Assemblea dell'Unione delibera le modifiche statutarie ritenute necessarie per garantire l'operatività dell'ente.

5. L'esercizio associato, da parte delle Unioni, della funzione di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), decorre dal termine di cui al comma 1 dell'art. 56-ter.

6. Le Unioni costituite ai sensi del comma 1 esercitano le funzioni associate a decorrere dal 1° luglio 2016.».

Art. 37.

*Ulteriori modifiche
alla legge regionale 18/2015*

1. Alla legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 46 è così modificato:

1) al comma 3 le parole «come prorogato dall'art. 29, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti),» sono soppresse;

2) al comma 4 le parole «come prorogato dall'art. 29, comma 1, della legge regionale 26/2015» sono soppresse;

3) al comma 7 le parole «come prorogato dall'rt. 29, comma 1, della legge regionale 26/2015» sono soppresse;


b) al comma 1 dell'art. 48 le parole «come prorogato dall'art. 29, comma 1, della legge regionale 26/2015» sono soppresse;

c) l'art. 66 è così modificato:

1) al comma 3 le parole «come prorogato dall'art. 29, comma 1, della legge regionale 26/2015» sono soppresse e dopo le parole «<< trasferisce all'Unione territoriale intercomunale» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dalla costituzione della stessa»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La Comunità montana della Carnia e il Consorzio comunità collinare del Friuli, beneficiari per conto delle Unioni territoriali intercomunali dell'assegnazione di cui al comma 1, se non si avvalgono delle procedure di trasformazione di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 26/2014, trasferiscono all'Unione territoriale intercomunale entro trenta giorni dalla costituzione della medesima la quota di assegnazione regionale non utilizzata.».



Art. 38.

Disposizioni finanziarie connesse alla costituzione e all'avvio delle Unioni territoriali intercomunali

1. Per l'anno 2016, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 45, comma 3, della legge regionale 18/2015, la quantificazione delle quote del fondo ordinario transitorio comunale individuate dall'art. 7, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è così rideterminata:

a) l'importo di 287.516.444,10 euro di cui alla lettera b) in 311.793.152,24 euro;

b) l'importo di 50.738.196,02 euro di cui alla lettera c) in 26.461.487,88 euro.

2. La parte del fondo di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) della legge regionale 18/2015 è concessa ed erogata:

a) ai comuni delle Unioni costituite ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 26/2014 oppure ai sensi dell'art. 56-*quater* della medesima legge regionale che abbiano approvato lo statuto entro il 15 aprile 2016, a decorrere dall'anno 2016;

b) ai comuni che deliberano l'ingresso dell'Unione dopo il 15 aprile 2016 a decorrere dall'anno successivo a quello dell'adozione della deliberazione di ingresso.

3. Le risorse della parte del fondo di cui al comma 2 non concesse ed erogate affluiscono entro l'esercizio finanziario al fondo previsto dall'art. 14, comma 9 lettera a) della legge regionale 18/2015 a favore delle Unioni territoriali intercomunali.

4. Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 il comma 2 trova applicazione con riferimento alle quote di perequazione previste dall'articolo 7, comma 5, lettera c), comma 8, lettera c) e comma 9, lettera c) della legge regionale 34/2015 e le risorse eventualmente non utilizzate in quanto non concesse ed erogate in ciascun anno del triennio 2016-2018, per effetto di quanto previsto dal comma 2, sono destinate al fondo di cui all'art. 7, comma 60 e alla quota di cui al comma 61, lettera b) del medesimo articolo 7 della legge regionale 34/2015 per l'anno 2016 e alle quote corrispondenti per gli anni successivi.

5. Per l'anno 2016, in relazione alle previsioni del presente Capo la quantificazione delle quote di trasferimenti a favore delle Unioni territoriali intercomunali e delle Comunità montane individuate dall'art. 7 della legge regionale 34/2015 è così rideterminata:

a) gli importi di 19.125.500 euro e di 5.613.500 euro di cui ai commi 17 e 19 rispettivamente in 16.860.000 euro e 3.348.000 euro;

b) l'importo di 1.082.500 euro di cui ai commi 20 e 22 in 3.348.000 euro.

Capo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25/2015
E ULTERIORI CONFERME DI CONTRIBUTI

Art. 39.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 25/2015

1. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Al comma 50 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), la parola «giugno» è sostituita dalla seguente: «settembre» e le parole «il progetto esecutivo dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «un'istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento».

Art. 40.

Ulteriori conferme di contributi già concessi

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale 25/2015 è inserito il seguente:


«Art. 22-*bis* (Subentro del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine).

1. L'Amministrazione regionale può autorizzare il subentro del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine con decreto PMT/SEDIL/UD/4964 del 13 settembre 2013 finalizzato alla "Manutenzione straordinaria del Conservatorio Statale Tomadini 5° intervento".

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento previsto dal comma 1.

3. Il Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine presenta la domanda di subentro entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda). Il decreto di conferma del contributo ridefinisce il termine di fine lavori.».

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi al Centro medico pedagogico "Santa Maria dei Colli" di Fraelacco di Tricesimo con i decreti 974/STI e 975/STI del 26 ottobre 2011 fino al 100 per cento della spesa sostenuta, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2009, n. 0271/Pres. (Regolamento di definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dal Fondo agevolativo



regionale di cui all'art. 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), e nei decreti di concessione dei contributi medesimi.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il beneficiario presenta alla direzione competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del contributo corredata di una relazione illustrativa dei lavori e del quadro economico. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati nuovi termini per la rendicontazione della spesa.

Capo VII

NORME RELATIVE A PROROGHE DI TERMINI

Art. 41.

Modifica all'art. 14 della legge regionale 27/2014

1. Al comma 54 dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «Entro il 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2017» e le parole «entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».

Art. 42.

Proroga di termini polo scolastico Ronchi dei Legionari

1. Il termine di fine lavori e di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la costruzione del polo scolastico, con scuola materna ed elementare, in Ronchi dei Legionari, previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 7 agosto 2008, tra la Regione e i Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, facenti parte dell'Associazione intercomunale "Città mandamento", con Monfalcone quale Comune Capofila, a valere sulle risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale dell'anno 2007, è fissato al 30 marzo 2017.

Capo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43.

Norme finanziarie

1. Le spese derivanti dal riordino delle funzioni disciplinate dalla presente legge gravano sul fondo ordinario transitorio per le Province di cui all'art. 47 della legge regionale 18/2015, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 34/2015.

2. Per le finalità previste dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), è autorizzata la spesa di 14.450.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede come di seguito indicato:

a) per 10.000.000 di euro per l'anno 2016 mediante storno dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018;

b) per 4.450.000 euro per l'anno 2016 con le entrate previste a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.

Art. 44.

Aggiornamento dei piani di successione e subentro delle Comunità montane

1. Le proposte di piani di successione e subentro di cui all'art. 38 della legge regionale 26/2014 sono aggiornati dai commissari straordinari delle Comunità montane con riferimento alla situazione esistente alla data di cui all'art. 7, comma 1, della medesima legge e trasmessi entro i successivi trenta giorni. I termini previsti dall'art. 38, comma 5, della legge regionale 26/2014 sono ridotti della metà.

Art. 45.


Decorrenza del trasferimento di funzioni e delle modifiche alla relativa normativa di settore

1. Il trasferimento delle funzioni di cui alla presente legge e delle relative risorse umane, patrimoniali e finanziarie ha effetto dal 1° giugno 2016. Fa eccezione il trasferimento delle funzioni e delle relative risorse umane, patrimoniali e finanziarie in materia di edilizia scolastica, istruzione e diritto allo studio, che ha effetto dalla data prevista dall'art. 32 della legge regionale 26/2014.

2. Le modifiche della normativa di settore previste dalle disposizioni contenute nel Capo III della presente legge hanno effetto a decorrere dal termine di cui al primo periodo del comma 1.

3. Fanno eccezione a quanto previsto dal comma 2, e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute:

- a) nell'art. 18, comma 1, lettera c);
- b) nell'art. 28, comma 1, lettera i);
- c) nell'art. 29, comma 1, lettere b), g), h), i) e j).



4. Fanno eccezione a quanto previsto dal comma 2, e hanno effetto dalla data prevista dall'art. 32, comma 3, lettera b), della legge regionale 26/2014, le disposizioni contenute:

- a) nell'art. 16;
- b) nell'art. 19.

Art. 46.

Ultrattività dei regolamenti e delle Commissioni provinciali

1. I regolamenti provinciali, vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge nelle materie oggetto di trasferimento alla Regione per effetto della presente legge, continuano ad applicarsi sino al momento di entrata in vigore delle corrispondenti norme regionali.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, il responsabile del procedimento è, ove questi sia individuato dal regolamento provinciale in un dirigente provinciale, il dirigente regionale del Servizio o della Direzione centrale cui sono attribuite le relative funzioni trasferite.

3. Le Commissioni provinciali, esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge e operanti nelle materie di cui al comma 1, rimangono operative sino alla loro sostituzione dai corrispondenti organi collegiali regionali.

Art. 47.

Avvalimento del Corpo forestale regionale in materia di vigilanza ambientale

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di cui all'Allegato A, punto 2, della legge regionale 26/2014, le Province possono avvalersi, secondo le intese intercorse fra i rispettivi uffici provinciali e regionali, del personale del Corpo forestale regionale.

Art. 48.

Norma transitoria per la domanda di divieto di esercizio dell'attività venatoria sui fondi inclusi nel Piano faunistico regionale

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 4, della legge regionale 24/1996, come sostituito dall'art. 18, comma 1, lettera c), numero 1), il termine ivi previsto decorre, in sede di prima applicazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 49.

Norma transitoria in materia di trasmissione dei dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi alla Centrale unica di committenza regionale

1. Nelle more della costituzione delle Unioni territoriali intercomunali, le attività di cui all'art. 49, comma 5, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera l), numero 4), sono svolte dai Comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione.

Art. 50.

Abrogazioni

1. L'art. 44 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), è abrogato.

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni modificative dell'art. 44 della legge regionale 1/2006:

a) i commi 69 e 70 dell'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

b) i commi 14, 15 e 20 dell'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

c) il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

d) il comma 28 dell'art. 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

3. Il comma 3-bis dell'art. 19 della legge regionale 18/2015 è abrogato.

4. È altresì abrogato il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 25/2015 modificativo dell'art. 19 della legge regionale 18/2015.

Art. 51.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(Omissis).

SERRACCHIANI

16R00270



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2016, n. 16.

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 2 marzo 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare la parte III;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;

CONSIDERATO
quanto segue:

1. La modifica della legge regionale n. 79/2012 si rende necessaria in conseguenza del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di difesa del suolo di cui al punto 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2015;

2. In particolare, viene meno la necessità di garantire una rappresentanza delle province all'interno dell'assemblea del consorzio (con conseguente rideterminazione della sua composizione) nonché la necessità di prevedere l'obbligatorio avvalimento dei consorzi di bonifica nell'esercizio delle funzioni oggi trasferite alla Regione, la quale si riserva comunque tale facoltà, previa stipula di convenzione;

3. Al fine di rendere omogenee ed uniformi su tutto il territorio regionale le modalità per l'espletamento delle elezioni degli organi consortili, le suddette modalità sono disciplinate con regolamento, ivi compresa la disciplina delle modalità telematiche di cui all'art. 10, comma 8; le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono disciplinate con legge;

4. In relazione ai bilanci dei consorzi di bonifica, al fine di garantire uno snellimento delle procedure e al contempo una valutazione degli stessi da parte di organismi certificati, si prevede che le certificazioni avvengano sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale per l'armonizzazione e l'uniforme redazione dei bilanci preventivi e di esercizio e i connessi principi contabili;

5. Al fine di assicurare azioni organiche, nonché la funzionalità operativa e un'adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori toscani ricadenti nei comprensori interregionali, sono state previste specifiche ed ulteriori forme di collaborazione tra i consorzi interessati rispetto a quelle già individuate con le intese stipulate tra le regioni interessate;

6. Si rende, altresì, necessario poter conferire, previa stipula di convenzione, la possibilità ai consorzi di operare anche al di fuori del proprio comprensorio di riferimento, in particolare nel comprensorio interregionale, per lo svolgimento di attività che non siano di competenza del consorzio interregionale ma siano necessarie al fine di salvaguardare gli interventi e le attività svolte nel comprensorio del consorzio di bonifica regionale. In tal caso i costi delle suddette attività sono finanziati interamente con le risorse pubbliche;

7. Si rende necessario modificare la delimitazione di due consorzi di bonifica, in particolare per i Comuni di Badia Tedalda e Sestino e il comprensorio del Consorzio di Bonifica Toscana Nord. Gli effetti di tale modifica dei comprensori decorrono dall'indizione delle successive elezioni per il rinnovo degli organi dei consorzi di bonifica, in modo tale che gli abitanti dei sopra citati territori partecipino alle elezioni dei nuovi organi del consorzio di cui faranno parte. Con riferimento ai Comuni di Badia Tedalda e Sestino si tratta di adeguare quanto già previsto con l'art. 34-bis della legge regionale n.79/2012;

8. Le altre modifiche alla legge regionale n. 79/2012 sono conseguenti alla istituzione della conferenza per la difesa del suolo di cui all'art. 4 della legge regionale



n. 80/2015 in sostituzione della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui di cui all'art. 12-*sexies* della legge regionale n. 91/1998, abrogata dalla medesima legge regionale n. 80/2015;

9. Si è reso necessario apportare modifiche alla legge regionale n. 80/2015 al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio regionale lo svolgimento della manutenzione straordinaria e del pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 79/2012 nonché delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria, prevedendo che le stesse siano esercitate direttamente dalla Regione;

10. È necessario garantire l'entrata in vigore urgente della presente legge, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della legge regionale n. 22/2015;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 79

(NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONSORZI DI BONIFICA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 69/2008 E ALLA LEGGE REGIONALE N. 91/1998.

ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 34/1994)

Art. 1.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 79/2012

1. Il punto 9 del preambolo della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n.34/1994) è abrogato.

2. Al punto 10 del preambolo della legge regionale n.79/2012 la parola «annuale» è sostituita dalla seguente: «operativo».

3. Al punto 11 del preambolo della legge regionale n.79/2012 la parola «annuale» è sostituita dalla seguente: «operativo» e le parole: «indirizzi e obiettivi del piano ambientale ed energetico regionale (PAER)» sono sostituite dalle seguenti: «atti di pianificazione regionale».

Art. 2.

Oggetto

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 79/2012

1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 79/2012 le parole: «del programma regionale di sviluppo é del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007 n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)» sono sostituite dalle seguenti «degli atti di pianificazione regionale».

Art. 3.

Opere di bonifica

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n.79/2012

1. La lettera h) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n.79/2012 è sostituita dalla seguente: «h) le opere connesse di manutenzione, ripristino e protezione dalle calamità naturali».

Art. 4.

Definizioni

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 79/2012

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 79/2012 dopo la parola «ed» sono aggiunte le seguenti: «a gestire».

Art. 5.

Comprensori di bonifica

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n.79/2012

1. All'art. 5 della legge regionale n. 79/2012 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e un'adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori ricadenti nei comprensori interregionali, i consorzi di bonifica di cui alla presente legge, il cui territorio di riferimento confina con i comprensori interregionali, si raccordano nella gestione della manutenzione del territorio toscano di riferimento con i consorzi interregionali interessati, anche mediante specifiche farine di collaborazione e reciproco scambio di informazioni.».

Art. 6.

Modificazioni dei comprensori

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 79/2012


1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 79/2012 le parole: «sentita la conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'art. 12-*sexies* della legge regionale il 1° dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo),» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la conferenza per la difesa del suolo di cui all'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri),».

Art. 7.

Partecipazione al consorzio.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 79/2012

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 79/2012 le parole: «lo statuto del consorzio» sono sostituite dalle seguenti: «il regolamento di cui all'art. 11, comma 5».



Art. 8.

*Diritto di voto**Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 79/2012*

1. Al comma 8 dell'art. 10 della legge regionale n. 79/2012 le parole: «nello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «nel regolamento di cui all'art. 11, comma 5».

Art. 9.

*Svolgimento delle elezioni**Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 79/2012*

1. Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 79/2012 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalità per l'elezione degli organi consortili, ivi comprese le modalità telematiche di cui all'art. 10, comma 8».

Art. 10.

*Cause di ineleggibilità**Inserimento dell'art. 11-bis nella legge regionale n. 79/2012*

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente: «Art. 11-bis Cause di ineleggibilità

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale di riferimento non possono essere eletti quali membri delle assemblee di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 14:

a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;

d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;

e) i funzionari e gli amministratori pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del consorzio;

f) i dipendenti del consorzio;

g) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione.

2. Non possono essere contemporaneamente membri dell'assemblea gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi.

3. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico o dal comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla carica di membro eletto dell'assemblea e dalla carica di presidente e vicepresidente».

Art. 11.

*Cause di incompatibilità**Inserimento dell'art. 11-ter nella legge regionale n. 79/2012*

1. Dopo l'art. 11-bis della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente: «Art. 11-ter Cause di incompatibilità

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, la carica di membro dell'assemblea, di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 14, è incompatibile con le seguenti cariche, funzioni o condizioni:

a) presidente, consigliere o assessore regionale, presidente o consigliere provinciale sindaco metropolitano o consigliere della città metropolitana, sindaco o assessore comunale, presidente, componente della giunta o consigliere di unione dei camini, ricadenti, anche parzialmente, all'interno del comprensorio consortile;

b) titolare, legale, rappresentante, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento delle imprese o di enti pubblici che abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni appalti di lavori e forniture consortili;

c) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti o delle imprese di cui alla lettera b);

d) il trovarsi legalmente in mora per un debito liquido ed esigibile verso il consorzio;

e) il trovarsi, nel corso del mandato, in una condizione di ineleggibilità di cui all'art. 11-bis».

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di membro eletto dell'assemblea e dalla carica di presidente e vicepresidente.

3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità.».

Art. 12.

*Decadenza**Inserimento dell'art. 11-quater nella legge regionale n. 79/2012*

1. Dopo l'art. 11-ter della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente: «Art. 11-quater Decadenza:

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente all'elezione o alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità, di incompatibilità nonché di inconferibilità ai sensi della presente legge e della vigente normativa in materia.

2. La decadenza per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 14 è pronunciata dall'assemblea nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa quando, successivamente all'elezione:

a) sopravvenga una causa di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 11-bis e 11-ter;



b) i membri dell'assemblea si rendano colpevoli di violazioni di legge, di violazioni alle norme statuarie o inadempienze che ledano gli interessi e i principi generali cui si ispira il consorzio e che compromettano il - suo regolare funzionamento, nonché assumano comportamenti che si ritengano motivo di danni morali e materiali nei confronti del medesimo;

c) i membri dell'assemblea, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni dell'assemblea.

3. Per membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 14, la cessazione della qualità di consorziato comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.

4. Per le persone giuridiche e per le società di persone la cessazione della qualità di rappresentante legale comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.

5. I membri di cui alla lettera d) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 14, decadono con la cessazione del mandato di sindaco, di sindaco metropolitano, alla scadenza del loro mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica. In tal caso subentra il nuovo sindaco o nuovo sindaco metropolitano in rappresentanza del medesimo comune o città metropolitana. Il subentrante resta in carica quale membro dell'assemblea per il rimanente periodo di validità dell'assemblea stessa.».

Art. 13.

Statuto

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 79/2012

Le lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 79/2012 sono abrogate.

Art. 14.

Assemblea consensuale

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 79/2012

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 la parola: «province», è soppressa.

2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 è abrogata.

3. La lettera d) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 è sostituita dalla seguente:

«d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).».

4. La lettera c) del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 è abrogata.

5. La lettera d) del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 è sostituita dalla seguente:

«d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale n. 68/2011».

6. La lettera c) del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 è abrogata.

7. La lettera d) del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 è sostituita dalla seguente:

«d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale n. 68/2011.».

8. La lettera e) del comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 è abrogata.

9. La lettera d) del comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 è sostituita dalla seguente:

«d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale n. 68/2011.».

10. La lettera c) del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 è abrogata.

11. La lettera d) del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 è sostituita dalla seguente:

«d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale n. 68/2011.».


12. La lettera c) del comma 7 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 è abrogata.

13. La lettera d) del comma 7 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 è sostituita dalla seguente:

«d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale n. 68/2011.».

14. Al comma 8 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 le parole: «dei due terzi dei membri di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 «sono sostituite dalle seguenti: «dei membri di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7».

15. Al comma 10 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 le parole: «della maggioranza dei membri di cui al comma 8, e con la maggioranza dei voti dei presenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei tre quarti dei membri di cui al comma 8, e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti».



Art. 15.

Gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio di bonifica e controllo di gestione Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 79/2012

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 79/2012 è sostituito dal seguente:

«1. L'assemblea consortile approva il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio, nel rispetto delle direttive di cui all'art. 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge.»

2. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 79/2012 è sostituito dal seguente:

«2. L'assemblea consortile approva:

a) il bilancio preventivo economico entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 79/2012, è inserito il seguente:

«2-bis. I bilanci del consorzio di bonifica sono certificati da società di revisione iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze.»

4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 20 della legge regionale n. 79/2012, è inserito il seguente:

«2-ter. Ai fini di cui al comma 2 bis le società di revisione certificano il rispetto delle direttive di cui al comma 1, anche tenendo conto e in coerenza con i principi contabili dell'Organismo italiano di contabilità di cui all'art. 9 bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali).

Art. 16.

*Funzioni regionali**Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 79/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 79/2012 le parole: «con il supporto della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'art. 12-sexies della legge regionale n. 91/1998» sono soppresse.

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 79/2012 le parole: «documento annuale per la difesa del suolo di cui all'art. 12 quinquies della legge regionale n. 91/1998,» sono sostituite dalle seguenti: «documento operativo per la difesa del suolo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 80/2015».

3. Le lettere h) ed n) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 79/2012 sono abrogate.

Art. 17.

*Funzioni del consorzio di bonifica**Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 79/2012*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 79/2012 dopo le parole: «manutenzione ordinaria» sono inserite le seguenti «e gestione in efficienza».

2. La lettera e) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 79/2012 è abrogata.

3. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 23 prima delle parole: «all'esercizio» sono inserite le seguenti: «al pronto intervento».

4. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 79/2012 è sostituito dal seguente:

«2. Il consorzio di bonifica può svolgere, previa stipula di convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica interregionali confinanti con il proprio comprensorio, nell'ambito del comprensorio interregionale di questi ultimi, le attività di cui al comma 1 connesse e funzionali agli interventi e alle attività svolte nel proprio comprensorio regionale.»

Art. 18.

Finanziamento delle attività del consorzio di bonifica Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 79/2012

1. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 79/2012 è sostituito dal seguente:

«3. I costi delle attività di cui all'art. 23, comma 1, lettera d), sono finanziati nella misura massima del 25 per cento con contributo consortile e, per la restante parte, con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica.»

2. Il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 79/2012 è sostituito dal seguente:

«4. I costi derivanti dalle attività di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 80/2015, sono finanziati interamente con le risorse del bilancio regionale, fatta eccezione per le attività di cui al comma 4 bis.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente:

«4-bis. I costi derivanti dallo svolgimento, previa stipula di convenzione, delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-bis), della legge regionale n. 80/2015 e delle attività di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera e), e sulle opere idrauliche di terza quarta e quinta categoria di cui alla lettera g), del medesimo articolo, sono finanziati nella misura massima del 30 per cento con il contributo consortile e per la restante parte con le risorse pubbliche.»

4. Dopo il comma 4-bis dell'art. 24 della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente: 4-ter. I costi delle attività di cui all'art. 23, comma 2, sono finanziati interamente con le risorse pubbliche.»

Art. 19.

Proposta relativa al piano delle attività di bonifica Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 79/2012

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 79/2012 le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti «30 novembre».



Art. 20.

*Piano delle attività di bonifica.
Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 79/2012*

1. Al comma 1, dell'art. 26 della legge regionale n. 79/2012 le parole: «nell'ambito del documento annuale per la difesa del suolo di cui all'art. 12-*quinquies* della legge regionale n. 91/1998, previa acquisizione del parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'art. 12-*sexies* della medesima legge regionale n. 91/1998.» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 80/2015.».

2. La lettera *d*) del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 79/2012 è abrogata.

3. Dopo la lettera *t*) del comma 2 dell'art. 26 è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) le attività di manutenzione ordinaria, esercizio e vigilanza sulle opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali d'irrigazione.».

Art. 21.

*Interventi urgenti
Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 79/2012*

1. Al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 79/2012 le parole: «documento annuale per la difesa del suolo di cui all'art. 12-*quinquies* della legge regionale n. 91/1998.» sono sostituite dalle seguenti: «documento operativo per la difesa del suolo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 80/2015.».

Art. 22.

*Piano di classifica e perimetro di contribuenza
Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 79/2012*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente:

«*2-bis*. La cartografia di supporto al piano di classifica e a tutti i suoi aggiornamenti è elaborata sulla base dell'informazione geografica del sistema informativo territoriale ed ambientale, fornita a titolo gratuito dalle competenti strutture regionali sulla base di apposita convenzione stipulata con i consorzi di bonifica in forma associata.».

2. Al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 79/2012 le parole: «conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'art. 12-*sexies* della legge regionale n. 91/1998» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza per la difesa del suolo di cui all'art. 4 della legge regionale n. 80/2015.».

3. Al comma 4 dell'art. 28 della legge regionale n. 79/2012 le parole: «i pareri si intendono rilasciati favorevolmente.» sono sostituite dalle seguenti: «il procedimento prosegue in assenza dei pareri.».

Art. 23.

*Realizzazione delle opere di competenza del consorzio
Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 79/2012*

1. Il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 79/2012 è sostituito dal seguente:

«1. Il consorzio di bonifica provvede alla redazione e all'approvazione dei progetti degli interventi di propria competenza, previa acquisizione dell'omologazione della struttura regionale territorialmente competente.».

2. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 79/2012 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'art. 31 della legge regionale n. 79/2012 le parole: «da parte della struttura regionale competente» sono soppresse.

4. Il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 79/2012 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini di cui all'art. 8 della legge regionale n. 80/2015 e all'art. 32, comma 5, della presente legge, il consorzio di bonifica trasmette alla struttura regionale territorialmente competente la certificazione relativa al collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate dal medesimo.».


Art. 24.

*Concessioni, licenze e permessi
Modifiche all'art. 31-bis della legge regionale
n. 79/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 31-*bis* della legge regionale n. 79/2012 le parole: «del competente ufficio della provincia relativamente alla tutela delle acque pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura regionale territorialmente competente».

2. Il comma 4 dell'art. 31-*bis* della legge regionale n. 79/2012 è sostituito dal seguente:

«4. All'accertamento delle violazioni di cui al r.d. 368/1904, nonché a tutti i connessi adempimenti amministrativi, provvedono i soggetti indicati nel medesimo decreto.».



Art. 25.

*Norma finanziaria**Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 79/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 79/2012 le parole: «dal PAER» sono sostituite dalle seguenti «negli atti di programmazione regionale» e le parole: «dal documento annuale per la difesa del suolo di cui all'art. 12-*quinquies* della legge regionale n. 91/1998.» sono sostituite dalle seguenti: «dal documento operativo per la difesa del suolo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 80/2015.».

Art. 26.

Sostituzione dell'allegato A della legge regionale n. 79/2012

1. L'allegato A, di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 79/2012, è sostituito dall'allegato A della presente legge a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei Consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

Disposizioni transitorie

1. I presidenti delle province cessano dalla carica di membri dell'assemblea consortile di cui all'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1, il Consiglio delle autonomie, locali effettua le nomine necessarie ad integrare la nuova composizione dell'assemblea consortile, ferma restando la partecipazione dei sindaci già nominati che decadono con la cessazione del relativo mandato.

3. Fino alla data di cui al comma 2 l'assemblea si considera validamente costituita.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater* della legge regionale n. 79/2012 si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I membri dell'assemblea di cui alla lettera *a*) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 14, in carica alla data di cui al comma 4, e che da tale data incorressero in una delle cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenute, rimangono in carica fino alla scadenza dell'assemblea consortile.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2015, N. 80 (NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELLA COSTA E DEGLI ABITATI COSTIERI)

Art. 28.

Modifiche al preambolo della n. 80/2015

1. Il punto 7 del preambolo della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) è sostituito dal seguente:

«7. La Regione svolge funzioni di polizia idraulica e compiti di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione, individuato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera *e*), della legge regionale n. 79/2012 e sulle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria. La Regione esercita altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere idrauliche di seconda categoria, la manutenzione straordinaria sul reticolo di gestione ed idrografico e sulle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria. Il servizio di piena e vigilanza viene esercitato dalla Regione sulle sole opere idrauliche di seconda categoria di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª) categoria e delle opere di bonifica), che insistono sul reticolo idrografico individuato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera *e*), della legge regionale n. 79/2012».

Art. 29.

*Funzioni della Regione**Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 80/2015*

1. Dopo la lettera *f*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 80/2015, è inserita la seguente:

«*f-bis*) manutenzione straordinaria dell'articolo di gestione ed idrografico individuato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera *e*), della legge regionale n. 79/2012 e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria;».

2. Alla lettera *g*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 80/2015, le parole: «su tutto il reticolo idrografico individuato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera *e*), della legge regionale n. 79/2012, nonché compiti di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda categoria e su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera *e*), della legge regionale n. 79/2012,» sono sostituite dalle seguenti: «su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'art. 22, comma 2; lettera *e*), della legge regionale n. 79/2012, nonché compiti di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e su tutto il reticolo idrografico e di gestione.».


3. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 80/2015 dopo le parole: «lettere *e*), *f*)» è inserita la seguente: «*f-bis*)».



<p style="text-align: center;"><i>Capo III</i></p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI SULL'ENTRATA IN VIGORE</p> <p style="text-align: center;">Art. 30.</p> <p style="text-align: center;"><i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.</p>	<p>La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.</p> <p style="text-align: center;">Firenze, 25 febbraio 2016</p> <p style="text-align: right;">ROSSI</p> <p>(<i>Omissis</i>).</p> <p>16R00246</p>
---	--

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-037) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 9 1 0 *

€ 3,00

